



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Ai Signori Sindaci e Commissari
Ai Signori Segretari Comunali

LORO SEDI

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Adempimenti preparatori procedura elettorale.

Il Ministero dell'Interno ha fornito alcune indicazioni e direttive, ai fini dell'organizzazione del procedimento elettorale di cui all'oggetto che qui di seguito si riportano.

a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

b) Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi (art. 33, primo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto presidenziale di convocazione dei comizi elettorali, e quindi **entro il 9 aprile 2019**, il Sindaco del comune o un Assessore delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, deve accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la piena funzionalità dei seggi.

Le cabine da allestire presso ogni seggio devono essere quattro, ai sensi dell'art. 42, quinto comma del D.P.R. n. 361/1957, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le urne da usare sono di cartone di colore chiaro recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi, a cura dei Presidenti di seggio, all'applicazione di un'etichetta autoadesiva (che sarà fornita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) che recherà la dicitura "Parlamento europeo" e che avrà una cornice dello stesso colore della scheda di votazione.

c) Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del predetto decreto di convocazione dei comizi, e quindi **entro il 14 aprile 2019**, ai sensi dell'art. 50 della legge



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

n. 18/1979, agli elettori all'estero deve essere spedita, a cura del comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione della data e degli orari della votazione, richiamandosi le indicazioni già riportate con precedente circolare ministeriale n. 31842 del 21 marzo scorso.

d) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (articolo 1 del Decreto-Legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46)

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano **solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio nazionale.**

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 16 aprile e lunedì 6 maggio 2019**. Tale ultimo termine del 6 maggio 2019, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere **carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.**

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma del D.P.R. n. 361/1957, e all'art. 41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Le Signorie Loro vorranno vigilare affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione di tutte le operazioni surrichiamate.

IL VICEPREFETTO
Dirigente dell'Area II
(Caliò)

Gg/